

GAL PARTENIO CONSORZIO

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL PSL "TERRE DEL PARTENIO" E PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, DELLA COMPETITIVITÀ A LIVELLO INTERNAZIONALE E A SOSTEGNO DELLA COESIONE TERRITORIALE, DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

PREMESSO che:

- a) con Decisione C(2015) 8315 del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
- b) con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
- c) il PSR della Campania 2014-2020, in applicazione del Capo II del Reg. (UE) n. 1303/13 ha previsto la misura 19 - Sviluppo locale di tipo partecipativo;
- d) il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito con DPGR n. 243 del 30.11.2015, nella seduta del 14 dicembre 2015 e successiva procedura scritta conclusasi il 14 marzo 2016 con nota n.2016.0176666 è stato consultato, ed ha emesso parere, su tutti i criteri di selezione di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 1305/13;
- e) con DRD n.15 del 04.05.2016 è stato approvato il documento "Criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 2014/2020" che riporta per ciascuna tipologia di intervento del programma i criteri di selezione delle operazioni, ex art.49 Reg. (UE) 1305/13;
- f) con DRD n.19 del 20 maggio 2016 e s.m.i., pubblicato sul B.U.R.C. n.32 del 23 maggio 2016, sono state approvate le disposizioni attuative della misura 19 e adottati i bandi per l'ammissione al sostegno preparatorio e per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale e il termine previsto per la presentazione delle istanze è stato fissato entro il 30 agosto 2016;
- g) con DRD n.37 del 28.07.2016 e s.m.i. è stato nominato il Comitato di Selezione ai sensi del punto 3, art.33 del Reg.1303/13;
- h) con DRD n.38 del 28.07.2016 e s.m.i. sono state approvate, tra l'altro, le disposizioni generali del PSR 2014-2020 delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali;
- i) con DRD n.45 del 12.09.2016 sono state approvate le procedure per l'ammissibilità del sostegno preparatorio e per la selezione dei gruppi di azione locale (GAL) e delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL);
- j) con Decisione C(2017) 1383 del 22 marzo 2017, la Commissione Europea ha approvato, fra l'altro, la scheda della misura 19 con relativo incremento della dotazione finanziaria e un numero massimo di 15 Gruppi di Azione locale e di Strategie di Sviluppo Locale;
- k) con DRD n.74 del 29.03.2017 è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva e sono stati selezionati n.11 GAL e SSL;
- l) con DRD n.75 del 29.03.2017 pubblicato sul B.U.R.C. n.29 del 3 aprile 2017, sono stati adottati i bandi per l'ammissione al sostegno preparatorio e per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale e il termine previsto per la presentazione delle istanze è stato fissato entro il 2 maggio 2017;
- m) con decreto dirigenziale n. 17 del 19.6.2017 è stata approvata la graduatoria regionale e sono stati selezionati n. 4 GAL e SSL;

VISTI:

- a) Il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b) il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
- c) Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- d) Il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE (Regolamento CTE) stabilisce l'ambito di applicazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in merito all'Obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- e) Il Regolamento CTE disciplina, inoltre, le modalità di sostegno del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi definiti nell'ambito dello strumento di vicinato ENI di cui al Reg. (UE) 232/2014 e ai programmi transfrontalieri definiti nell'ambito dello strumento di pre-adesione IPA II di cui al Reg. (UE) 231/2014,
- f) il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- g) il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- h) il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- i) il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- j) il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e abroga il regolamento (CE) n. 1974/2006 che, tuttavia, continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014;

- k) il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- l) il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- m) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n) il D.M. n.3536 del 08/02/2016 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, pubblicato in G.U. n. 67 del 21 marzo 2016;
- o) il Programma Operativo PSR Campania 2014-2020;
- p) il Manuale delle procedure di cui al Decreto della Regione Campania n.88 del 14.04.2017 PSR Campania 2014-2020. Misura 19. Sviluppo locale di tipo partecipativo - LEADER. Tipologia di intervento 19.4.1 "Costi di Gestione e Animazione". Procedure per la gestione della domanda di sostegno;
- q) D. Lgs. 50 del 18/04/16 Codice dei Contratti pubblici, come modificato dal D.L 244 del 31/12/16 e dal D.Lgs. 56 del 19/04/17 (Correttivo Appalti);
- r) l'atto costitutivo, lo statuto ed i regolamenti interni del GAL PARTENIO CONSORZIO;
- s) la delibera del Cda del Gal Partenio Consorzio n. 2 del 02.05.2018 in merito alla costituzione di una short list di professionisti per incarichi vari;
- s) la determina del direttore del Gal del 16/05/2018 di approvazione dell'avviso e indizione della selezione;

CONSIDERATO che

si ravvisa la necessità di costituire un short list di consulenti, esperti e tecnici per l'espletamento delle attività previste dalla SSL approvata "Terra del Partenio" e per l'implementazione di azioni per lo sviluppo del territorio, della competitività a livello internazionale e a sostegno della coesione territoriale, della crescita e dell'occupazione.

IL GAL PARTENIO CONSORZIO

RENDE NOTO

che il Gruppo di Azione Locale Partenio intende attivare una procedura di evidenza pubblica per la costituzione di una Short List di Consulenti, Tecnici ed Esperti, cui affidare incarichi professionali di importo inferiore alla soglia prevista dal Dlgs 50/2016 nell'ambito dell'attuazione del Piano di Azione Locale del GAL "Terre del Partenio" e per l'implementazione di azioni per lo sviluppo del territorio, della competitività a livello internazionale e a sostegno della coesione territoriale, della crescita e dell'occupazione. L'elenco è articolato per aree di competenza professionale e profili.

Art. 1 – FINALITÀ.

Il Gruppo di Azione Locale PARTENIO CONSORZIO intende procedere alla costituzione di una short list al fine di conferire incarichi per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale "TERRE DEL PARTENIO" e per l'implementazione di azioni a favore della competitività a livello

internazionale e a sostegno della coesione territoriale, della crescita e dell'occupazione, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e dai fini statutari.

Art. 2 – PROFILI RICHIESTI.

I profili oggetto dell'avviso sono i seguenti:

- a) **Esperto senior:** in possesso di esperienza professionale di almeno **10 anni**, acquisita nel rapporto con enti pubblici e privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica debitamente documentata nei curricula presentati;
- b) **Esperto junior:** in possesso di esperienza professionale di almeno **5 anni**, acquisita nel rapporto con enti pubblici e privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica sia debitamente documentata nei curricula presentati;
- c) **Consulente junior:** in possesso di esperienza professionale, **inferiore ai cinque anni e superiore a due**, acquisita nel rapporto con enti pubblici e privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica che sia debitamente documentata nei curricula presentati.

Art. 3 – AREE DI COMPETENZA PROFESSIONALE.

I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in una delle seguenti aree di competenza professionale:

A. Giuridico/economica:

1. funzionamento e gestione dei fondi Strutturali e di Investimento Europeo, in particolare per lo sviluppo rurale;
2. progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d'impresa;
3. gestione economica e finanziaria delle piccole e medie imprese;
4. gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali;
5. analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse agricole ed agroalimentari, ambientali, naturalistiche, artigianali, culturali e turistiche;
6. consulenza di direzione e organizzazione, supporto al management;
7. supporto giuridico;
8. consulenza e segreteria amministrativa e organizzativa;
9. valutazione e monitoraggio di processi di sviluppo locale;
10. tutoraggio nei processi formativi;
11. servizi di orientamento nella facilitazione, formazione e sviluppo organizzativo;
12. consulenza finanziaria;

B. Tecnico/scientifica:

1. interventi/progetti complessi di sviluppo locale e rurale sul territorio;
2. appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
3. pianificazione territoriale ed urbanistica e progettazione integrata;
4. istruttoria, controllo, monitoraggio delle domande di aiuto per la fornitura di beni e servizi e per la concessione di finanziamenti a valere sui Fondi Strutturali dell'Unione europea;
5. consulenza sulla sostenibilità ambientale;
6. analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse agricole ed agroalimentari, ambientali, naturalistiche, artigianali, culturali e turistiche;
7. certificazioni di qualità, certificazioni agroalimentari, certificazioni ambientali;
8. progettazione e gestione di interventi educativi/formativi;

9. attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza;
10. organizzazione eventi e/o partecipazione a fiere e manifestazioni;
11. consulenza in materia di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro;
12. progettazione europea;
13. controllo e collaudo tecnico-amministrativo e funzionale;
14. interventi/progetti in attività di politiche sociali finalizzate all'inclusione sociale e socio lavorativa;
15. consulenza agronomica e forestale;
16. consulenza in materia di produzioni vegetali, animali, silvicolturali;
17. consulenza tecnico-ingegneristica e architettonica;
18. consulenza in materia di tecnologia e produzione di beni dell'artigianato e degli antichi mestieri.

C. Marketing, animazione, comunicazione e divulgazione, promozione:

1. animazione, comunicazione, divulgazione e promozione delle risorse agricole ed agroalimentari, ambientali, naturalistiche, artigianali, culturali e turistiche;
2. realizzazione di eventi di animazione, promozione e comunicazione;
3. informazione, comunicazione e assistenza territoriale ai processi partecipativi nella costruzione di reti di partenariato;
4. attuazione e promozione della cooperazione territoriale e transnazionale;
5. interpreti e traduttori di testi;
6. sensibilizzazione e informazione;
7. facilitazione e gestione di processi partecipativi per la creazione reti e di governance territoriale;
8. ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale;
9. progettazione ed assistenza nell'ambito della comunicazione e delle pubbliche relazioni;
10. ideazione, progettazione grafica e video di prodotti per la comunicazione;
11. assistenza all'uso di tecniche video di documentazione e comunicazione;
12. redazione testi e pubblicazioni;
13. progettazione e supporto informatico, ICT e multimedialità.

Art. 4 – REQUISITI MINIMI.

Possono presentare domanda di inserimento nella Short List esclusivamente persone fisiche. Il candidato alla data di presentazione della richiesta deve possedere i seguenti requisiti minimi:

1. Diploma di Laurea triennale o specialistica o vecchio ordinamento conseguita presso Università italiane, o titolo di studio comparabile conseguito all'estero; diploma di scuola secondaria di secondo grado;
2. specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con il profilo e con le aree di competenza professionale per cui si richiede l'iscrizione nella short list;
3. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
4. buona conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri);
5. idoneità fisica per svolgere l'impiego;
6. disponibilità agli spostamenti, onde raggiungere i luoghi previsti per lo svolgimento dell'incarico;
7. non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'Art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto Art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso Art., nonché per i delitti, consumati o

tentati, previsti dall'Art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'Art. 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'Art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'Art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'Art. 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'Art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'Art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

8. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'Art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'Art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

9. non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'Art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Oppure: avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e avere ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

10. non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'Art. 30, comma 3 del codice appalti;

11. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'Art. 110 del codice appalti;

12. non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in

giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

13. non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'Art. 42, comma 2 del codice appalti;

14. non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'Art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

15. non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

16. non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'Art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

17. se vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'Art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

Si può richiedere di essere iscritti alla Short List per un massimo di una delle tre aree tematiche di cui all'art. 3, con il profilo per cui si possiede l'esperienza di cui all'art. 2. Per ciascuna area di competenza professionale si devono indicare i settori d'interesse. Le persone fisiche possono richiedere l'iscrizione alla Short List presentando:

1. domanda utilizzando il modello **allegato "A"** al presente avviso, indicando massimo un'area di competenza professionale tra quelle indicate all'art. 3;

2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, secondo il fac-simile **"Allegato B"** al presente avviso, attestante i requisiti di ammissibilità e i titoli di cui si richiede la valutazione;

3. curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate e di autorizzazione al trattamento dei dati personali;

4. fotocopia fronte/retro di un documento d'identità.

La mancata produzione della documentazione sopra indicata comporterà la esclusione della candidatura.

Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno, inoltre, dichiarare il loro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

La presentazione della domanda priva della firma del richiedente e della copia di un documento di riconoscimento valido, comporterà l'esclusione dalla selezione.

La documentazione dovrà pervenire scannerizzata in formato pdf o firmata digitalmente, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, entro il 18/06/2018 al seguente indirizzo Pec: galpartenio@pec.it. La mail Pec dovrà recare le seguenti indicazioni: Oggetto: "SHORT LIST 2014-2020";

La e-mail dovrà riportare nel testo: nome e cognome del mittente; indicazione dell'area di competenza (max un'area di competenza professionale di cui all'art. 3) per le quali si intende presentare la candidatura; indicazione del profilo (di cui all'art. 2).

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella Domanda di partecipazione (allegato A) e nel Curriculum vitae si riconosce valore di autocertificazione, pertanto non sarà necessario allegare la documentazione attestante i titoli professionali e di studio. Il GAL potrà, in qualsiasi momento e comunque prima dell'eventuale affidamento di incarico, verificare e/o richiedere la presentazione delle certificazioni e/o documentazioni atte a dimostrare i titoli posseduti, significando che l'eventuale ed accertata mendace dichiarazione, o anche solo parzialmente non rispondente al vero, comporta l'esclusione del concorrente.

Le domande pervenute entro il 18/06/2018 saranno prese in considerazione e, previa verifica, inserite nell'elenco.

L'inserimento nella Short List non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale da parte del GAL, in quanto con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o predisposizione di graduatoria di merito e/o preferenziale.

Non saranno prese in considerazione: le domande di iscrizione non redatte secondo le modalità di cui al presente avviso e incomplete anche di uno soltanto dei dati richiesti; le domande di iscrizione non firmate dal candidato; le domande di iscrizione prive di Curriculum vitae o con curriculum non datato e/o non firmato; le domande di iscrizione prive della documentazione allegata richiesta; le domande corredate di documentazione recante informazioni non veritiere; le domande presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Art. 6 – ISCRIZIONE NELLE SHORT LIST.

I candidati che risultano in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nelle rispettive Short List, suddivise per aree di competenza professionale e per profili. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie.

La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, allegate alla domanda. Il GAL si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.

All'esito delle valutazioni, il GAL pubblicherà sul proprio sito web www.galpartenio.it, l'elenco completo dei nominativi degli iscritti alla Short List. La pubblicazione della Short List nel sito del GAL equivale alla comunicazione di accettazione della richiesta di iscrizione.

Le istanze verranno valutate entro 30 giorni dalla data di scadenza del presente avviso.

Art. 7 – VALIDITÀ DELLA SHORT LIST E AGGIORNAMENTI.

La Short List avrà validità fino a nuova delibera di C.d'A. e comunque fino al 31/12/2022.

Nel corso del periodo di validità, ciascun iscritto ha la facoltà di aggiornare il proprio profilo integrando il curriculum già presentato con ulteriori notizie relative ad esperienze eventualmente maturate.

I soggetti iscritti nella Short List hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese al GAL in fase di domanda di iscrizione, tempestivamente o comunque entro 30 giorni dall'avvenuta modifica. Le comunicazioni dovranno essere inviate al GAL via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: galpartenio@pec.it.

Il GAL prevede la revisione dell'elenco ogni qualvolta lo riterrà necessario e comunque con cadenza al massimo annuale, salvo il verificarsi di determinati eventi (cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). L'aggiornamento prende in considerazione le richieste pervenute al GAL successivamente alla

scadenza del 18/06/2018, o successivamente all'ultimo aggiornamento precedente, nonché sulla base degli comunicazioni di variazione dei professionisti già iscritti.

I soggetti interessati prendono atto che l'accertamento di incongruità tra quanto dichiarato e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dalla Short List e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.

Il GAL si riserva la facoltà di integrare la Short List con ulteriori Aree di competenza professionale, utilizzando adeguate forme di pubblicità. Il GAL si riserva la possibilità di estendere il periodo di validità della Short List qualora necessario per la continuazione delle proprie attività istituzionali.

Art. 8 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.

Il GAL ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella Short List sulla base delle esigenze evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento delle sue attività istituzionali. Si ribadisce, pertanto, che l'inserimento nella Short List non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale da parte del GAL, quanto piuttosto il diritto a partecipare alle procedure in prosieguo descritte. Gli incarichi saranno affidati a seguito di valutazione, da parte del GAL, dell'esperienza professionale e delle competenze maggiormente pertinenti e coerenti rispetto agli incarichi da affidare, giudicate sulla base dei curricula e delle attività pregresse già maturate nel settore di riferimento. In particolare, nella valutazione del curriculum di ciascun candidato verranno considerati i seguenti elementi distintivi:

Esperienza professionale maturata dal candidato nel profilo professionale richiesto: punti 50, valutata sulla base dei seguenti parametri:

- rapporti di lavoro a tempo indeterminato
- rapporti di lavoro a tempo determinato
- contratti di collaborazione coordinata e continuativa
- contratti di collaborazione a progetto o incarichi professionali
- anzianità di iscrizione all'albo (se obbligatoria per lo svolgimento dell'incarico)

Formazione: punti 25, valutata sulla base dei seguenti parametri:

- diploma di laurea triennale e votazione
- diploma di laurea specialistica e votazione
- diploma di laurea vecchio ordinamento e votazione
- diploma di scuola secondaria superiore e votazione
- dottorato di ricerca o master post lauream
- corsi di specializzazione post lauream
- corsi di aggiornamento.

Il GAL si riserva, se lo ritiene opportuno, la possibilità di svolgere **colloqui conoscitivi** preliminarmente alla selezione del candidato, attribuendo al massimo punti 25.

Nel rispetto del principio della rotazione il GAL, nell'ambito di un'area di competenza professionale e del profilo, non affiderà due incarichi consecutivi allo stesso professionista, salvo completamento della rotazione degli incarichi per gli iscritti alla Short List in relazione ad ogni specifica professionalità. Il GAL si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ai conferimenti di incarico.

Art. 9 – SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.

Il luogo delle prestazioni richieste è individuato nei territori dei Comuni facenti parte della SSL "Terre del Partenio" e delle azioni di sviluppo dell'area Gal. Per esigenze particolari potranno essere richiesti spostamenti al di fuori dell'area Gal.

Art.10 – RAPPORTO CONTRATTUALE.

L'iniziativa è finanziata con fondi pubblici nell'ambito del PSR 2014-2020 e dei Fondi Strutturali dell'Unione europea.

Il GAL stipulerà con la figura selezionata una convenzione di natura privatistica la quale riporterà le condizioni di cui al presente avviso.

I professionisti incaricati dovranno impegnarsi a sottoscrivere un contratto con il GAL, nel quale saranno disciplinati i reciproci diritti ed obblighi. Ai sensi del art. 2229 e 2238 del Codice Civile, la stipula del contratto può avvenire mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del dlgs 50/2016, giacché gli affidamenti saranno effettuati tutti ai sensi del successivo Art. 36, comma 2, lettere a) e b). L'importo delle prestazioni verrà determinato, di volta in volta e in considerazione dell'oggetto dell'incarico, in base a parametri retributivi adottati dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009.

Tali importi sono da intendersi al netto dell'IVA. Tutti gli oneri e contributi previdenziali, fatta eccezione per quelli tassativamente previsti in capo al committente, devono intendersi ricompresi nei suddetti importi.

L'eventuale ritardo del GAL nei pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse pubbliche per mancato trasferimento da parte dell'ente pagatore, non comporterà alcun aggravio d'interessi a carico del GAL.

Sarà prevista la facoltà del GAL di risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni di accertata incompatibilità quali:

- 1) Titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende i cui interessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività previste nel presente incarico;
- 2) Rappresentanza legale o incarichi professionali in enti pubblici soci del GAL, o che siano coinvolti nello svolgimento delle attività previste nel presente incarico;
- 3) Compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende, che possano porre il professionista che opera come incaricato del GAL, in situazione di conflitto di interesse con la funzione svolta per conto del GAL;
- 4) Prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende, che possano porre il professionista che opera come incaricato del GAL, in situazione di conflitto di interesse con la funzione svolta per conto del GAL;
- 5) Adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti nello svolgimento dell'attività istruttorie svolta per conto del GAL, ad esclusione di partiti politici e sindacati;
- 6) Partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti entro il quarto grado, o di conviventi;
- 7) Requisiti dichiarati dai candidati che dovessero rivelarsi mendaci.

Qualora una delle condizioni sopra citate si riscontrasse successivamente all'accettazione dell'incarico, il professionista dovrà comunicare in forma scritta al GAL, le immediate dimissioni. Nel caso in cui il professionista non comunicasse le proprie dimissioni, il GAL provvederà a risolvere il contratto per accertata incompatibilità.

I professionisti incaricati dovranno mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni acquisite durante l'incarico. Sarà inoltre prevista la facoltà del GAL di:

- risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni di accertata incompatibilità e nell'ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rivelarsi mendaci;

- adire le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dalla legge.
Per garantire l'indipendenza nella prestazione dell'incarico, al momento del conferimento dello stesso, i contraenti dovranno esplicitamente dichiarare che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui ricevono l'incarico e l'attività professionale che svolgono abitualmente. Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.

Art. 11 – CANCELLAZIONE DALLA SHORT LIST.

La cancellazione del professionista dalla Short List avverrà automaticamente nei casi seguenti:

- mancata accettazione dell'incarico per due volte in un anno;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- gravi inadempimenti o tardivi adempimenti nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla lista.

Della cancellazione dalla lista e dei provvedimenti di modifica verrà data comunicazione all'interessato.

Il GAL si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto dichiarato nell'istanza di ammissione e/o curriculum, pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il GAL a suo insindacabile giudizio provvederà alla cancellazione del nominativo dalla short list.

Art. 12 – PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE.

Per una migliore diffusione del presente avviso sarà data pubblicità sul sito del GAL Partenio www.galpartenio.it.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento Dott. Maurizio Reveruzzi all'indirizzo coordinamento@galpartenio.it oppure all'indirizzo info@galpartenio.it - tel. 0825 964 118 fax 0825 964 990.

Art. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il GAL e saranno trattati per le finalità inerenti la procedura selettiva e l'eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza.

Documenti allegati:

Allegato A – domanda di iscrizione;

Allegato B – Dichiarazione sostitutiva dei requisiti e dei titoli.

Santa Paolina (AV), 17/05/2018

Il direttore
(dott. Maurizio Reveruzzi)